

COMUNE DI BRACIGLIANO
Provincia di Salerno

REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DELLA CONSULTA DELLE FRAZIONI

INDICE

TITOLO I - ISTITUZIONE E ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

Art. 1	Istituzione	Pag.	1
Art. 2	Articolazione territoriale	pag.	1

pag. 1

TITOLO II - COMPOSIZIONE, NOMINA E FUNZIONAMENTO

Art. 3	Composizione e durata		
Art. 4	Nomina	pag.	1
Art. 5	Organi e componenti della Consulta	pag.	2
Art. 6	Funzionamento	pag.	2

TITOLO III - **FINALITÀ, COMPETENZE E FUNZIONI**

Art. 7	Finalità e competenze		
Art. 8	Funzioni	pag.	3
Art. 9	Norma transitoria	pag.	3

TITOLO I - ISTITUZIONE E ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

Art. 1 - Istituzione

1. L'Amministrazione comunale, nell'intento di valorizzare la partecipazione dei cittadini alla vita politica, sociale e amministrativa della comunità locale, istituisce la Consulta delle Frazioni, la cui composizione e funzionamento sono disciplinati dal presente regolamento.

Art. 2 - Articolazione territoriale

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per "Frazioni" i nuclei abitativi delle località Casale, Manzi, Casa Danise, Tuoro, Spineto, Santa Lucia, Pero e San Nazario, come individuati nelle allegate planimetrie (alt. A).

TITOLO II - COMPOSIZIONE, NOMINA E FUNZIONAMENTO

Art. 3 - Composizione e durata

1. La Consulta si compone di n. 24 (ventiquattro) componenti, cioè di tre rappresentanti per ognuna delle frazioni di cui all'art. 2.
2. Nella prima seduta, successiva alla sua nomina, la Consulta elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente.
3. La durata della Consulta è di trentasei (trentasei) mesi dalla data della sua istituzione.
4. Sessanta (60) giorni prima della scadenza del mandato della Consulta, saranno attivate le procedure per il rinnovo.

Art. 4 - Nomina

1. Per essere nominato rappresentante della Frazione il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - Aver compiuto il 18° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature;
 - Essere residente nel territorio della Frazione da rappresentare;
 - Non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità, incandidabilità ed incompatibilità alla carica di consigliere comunale, di cui al capo II Titolo III del D.Lgs. n. 267/2000;
2. Non possono essere nominati componenti della Consulta:
 - consiglieri, gli assessori e i dipendenti del Comune;
 - Coloro che esercitano funzioni di rappresentanza del Comune presso enti e istituzioni esterne.
3. Entro 90 giorni dal proprio insediamento il Sindaco rende note le modalità di presentazione dette candidature a componente della Consulta delle Frazioni. I

cittadini che intendano far parte di tale Consulta devono presentare per iscritto la propria candidatura, nel periodo indicato da apposito avviso da pubblicarsi per almeno 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio comunale e nel territorio delle frazioni. Le candidature devono pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune e devono essere accompagnate da una dichiarazione circa il possesso dei requisiti richiesti per la nomina a componente della Consulta in oggetto, nonché da una lettera motivata di presentazione contenente dati anagrafici e programma di intenti.

4. Le singole candidature dovranno inoltre essere supportate da almeno 30 (trenta) cittadini residenti nel territorio della frazione rappresentata dal candidato, i quali dovranno pertanto sottoscrivere la relativa proposta di candidatura. Ogni cittadino potrà sottoscrivere una sola candidatura.
5. Per i candidati, costituirà motivo di preferenza in fase di valutazione delle candidature, il fatto di rappresentare e/o appartenere ad un'associazione o comitato operante per fini sociali, culturali, non lucrativi, sul territorio della frazione di appartenenza.
6. L'Ufficio Affari Generali esamina le candidature di cui ai precedenti commi, provvedendo all'esclusione dei candidati che non risultano in possesso dei requisiti previsti.
7. La nomina dei componenti della Consulta verrà effettuata, separatamente per ciascuna frazione e mediante votazione a scrutinio segreto, dal Consiglio comunale. Ogni consigliere comunale potrà esprimere nella votazione una sola preferenza rispetto ai candidati ammessi. Saranno nominati i candidati che otterranno il maggior numero di voti di preferenza e in caso di parità di voti, risulterà nominato il più giovane di età.

Art. 5 - Organi e componenti della Consulta

1. La Consulta, nella prima seduta, elegge nel proprio seno il Presidente, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati. Ove tale maggioranza non sia raggiunta in due votazioni nella suddetta seduta, l'elezione avrà luogo nella seduta successiva a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
2. Nella stessa seduta in cui si elegge il Presidente viene eletto anche il Vicepresidente. La votazione avviene con lo stesso metodo con cui si elegge il Presidente.
3. Il Presidente della Consulta programma e organizza i lavori della stessa.
4. Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
5. Le funzioni di segretario verbalizzante della Consulta sono svolte da un componente della stessa designato dal Presidente.
6. I componenti della Consulta esercitano le proprie funzioni gratuitamente, nell'interesse esclusivo delle frazioni e della comunità cittadina.
7. In caso di dimissioni, impedimento permanente, decadenza o decesso di qualcuno dei componenti della Consulta si provvede alla surroga da parte del Consiglio comunale su proposta dell'Ufficio Affari Generali, con la medesima procedura prevista all'art. 4 - commi 6, 7 e 8 - per la nomina.
8. In caso di tre assenze consecutive ingiustificate il componente della Consulta viene dichiarato decaduto e viene surrogato con le stesse modalità richiamate al precedente comma.

Art. 6 - Funzionamento

1. Le sedute della Consulta sono convocate dal Presidente con preavviso, di norma, di cinque giorni dalla data prevista per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data, dell'ora, del luogo della seduta e l'ordine del giorno dei lavori previsti. Lo stesso viene pubblicato all'Albo Pretorio e comunicato al Sindaco, agli Assessori comunali e ai Capigruppo consiliari.
2. La convocazione della prima seduta della Consulta è disposta dal Sindaco mentre i relativi lavori, fino all'elezione del Presidente, sono coordinati dal componente più anziano d'età.
3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, computando a tal fine anche il Presidente.
4. In caso di parità di voti conseguita nell'adozione di atti o nell'espressione di pareri il voto del Presidente ha valore doppio.
5. Le sedute della Consulta sono pubbliche e si svolgono in locali idonei presso la sede comunale.
6. Di ogni seduta viene redatto, a cura del segretario della Consulta, un verbale in forma scritta.
7. Alle riunioni partecipano, di diritto, senza facoltà di voto, il Sindaco o l'Assessore alla Partecipazione o loro delegati. Possono essere invitati a presenziare ai lavori gli assessori comunali in base alle materie trattate e alle problematiche di volta in volta affrontate e i capigruppo consiliari o loro delegati.
8. Copia dei verbali delle sedute della Consulta viene poi inviata, per opportuna conoscenza, al Sindaco, agli Assessori, al Presidente del Consiglio comunale e ai Capigruppo consiliari.

TITOLO III - FINALITÀ, **COMPETENZE E FUNZIONI**

Art. 7 - Finalità e competenze

1. La Consulta delle Frazioni è un organismo consultivo e propositivo al quale spetta, per gli specifici territori frazionali:
 - a) Promuovere un'azione di stimolo e di proposta nei confronti dell'Amministrazione comunale in relazione alle problematiche territoriali, recependo e supportando le istanze che provengono da cittadini, comitati e associazioni presenti sul territorio;
 - b) Favorire l'informazione verso i cittadini sulle tematiche amministrative affrontate dalle istituzioni locali che interessino le rispettive comunità territoriali;
 - c) Concorrere ad assicurare, mediante lo strumento della consultazione, un costante collegamento e confronto tra le specifiche realtà presenti sul territorio e l'Amministrazione comunale.

Art. 8 - Funzioni

1. Per realizzare le finalità di cui al precedente art. 7, alla Consulta delle Frazioni sono pertanto attribuite le seguenti funzioni:

Formulare all'Amministrazione comunale proposte e progetti finalizzati allo sviluppo delle frazioni e al maggior raccordo tra queste;

Esprimere pareri su propria iniziativa o dietro richiesta dell'Amministrazione comunale, ancorché non vincolanti, sulle diverse tematiche che riguardano il territorio di riferimento;

Promuovere incontri e dibattiti pubblici nelle frazioni per approfondire e discutere i problemi più rilevanti.

2. Copia dei pareri e delle proposte formulate dalla Consulta dovrà poi essere inviata al Sindaco.
3. Alla fine del suo mandato la Consulta è chiamata a presentare una relazione al Consiglio comunale.

Art. 9 - Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione, il termine di novanta (90) giorni di cui all'art. 4, comma 3 è da intendersi dalla data di approvazione del presente regolamento.